

Ufficio Settore tributi		Città di Rozzano (MILANO) Cod. 11077	C.C.	42	27/07/2021
OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI TARI - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 116/2020 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE PER LE RIDUZIONI TARI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DALLA CHIUSURA DELL'ATTIVITA' E/O LIMITAZIONE DELLA STESSA A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 PER GLI ANNI 2020 E 2021. I.E.					

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisette** del mese di **Luglio** alle ore **18:30**, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

N.	Nominativo	Pre s	Ass.	N.	Nominativo	Pres	Ass.
1	FERRETTI DE LUCA GIOVANNI	X		17	AGOGLIATI BARBARA	X	
2	PERELLI-REGINI MARINA MONICA	X		18	IMPRENTI FIORELLA		X
3	BACCI DONATELLO GIOVANNI	X		19	BUSNARI STEFANIA	X	
4	PILOTTO ELEONORA		X	20	LA GAMBA ANTONIO		X
5	BARGIGGIA CHRISTIAN		X	21	CARTIA MARILENA		X
6	MOIOLI ANNAMARIA	X		22	ERCOLI MARCO ANDREA		X
7	TERRENI CARLA	X		23	PAOLINI MARCO		X
8	RADAELLI MARCO	X		24	MACALUSO MARCO	X	
9	MARKOVA EMILIA IORDANOVA	X		25	LEPORI VINCENZO	X	
10	VIDOLETTI PATRIZIA MARIA CARLA	X		26	CACUCCI MAIRA	X	
11	VALENTE UMBERTO		X	27	ANSELMO DOMENICO	X	
12	PERRETTA MARIA CRISTINA	X		28	PERAZZOLO CRISTINA		X
13	BARBERA FRANCESCO		X	29	ZANABONI DENIS	X	
14	GAGLIARDI AGOSTINO	X		30	VALLI ERMANNIO		X
15	NOCERA VALERIA	X		31	GALEONE LUCIA		X
16	CARIELLO IVAN	X		32	SCAVILLA SIMONE	X	

PRESENTI: 20 ASSENTI: 12

Presiede il Presidente del Consiglio Marco Macaluso.

Alla seduta ha partecipato il Segretario Generale D.ssa Simona Enrica Ronchi.

Il Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA CARTACEA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE.
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 42 DEL 27/07/2021 18:30:00. Pubblicata all'Albo on-line dal 02/08/2021 al 17/08/2021.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. Rozzano, 03/08/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI TARI - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 116/2020 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE PER LE RIDUZIONI TARI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DALLA CHIUSURA DELL'ATTIVITA' E/O LIMITAZIONE DELLA STESSA A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 PER GLI ANNI 2020 E 2021. I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Vista la deliberazione di C.C .n 51 del 28/12/2020 avente per oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023: APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS N. 267/2000 E DELL'ART. 10 DEL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II. I.E."

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., sulla potestà Regolamentare generale delle province e dei comuni, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ricordato che, in linea generale i regolamenti comunali, appartenendo alla categoria delle fonti normative subordinate, devono essere sottoposti ad un continuo e costante aggiornamento in funzione della loro armonizzazione alle disposizioni dell'Unione europea, nazionali e regionali sovraordinate;

Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 comma 639 che istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla Legge 160/2019.

Vista la Legge n.160 del 27.12.2019 art. 1 comma 738 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Visto il D. Lgs. n. 116/2020, il quale è intervenuto a modificare la disciplina in materia ambientale, fornendo tra le altre cose, definizioni diverse di rifiuto urbano rispetto a quelle stabilite nel D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'abrogazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, e prevedendo inoltre che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

Visto il DPR 158/2009;

Visto il vigente regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione Consiliare n. 3 del 31/03/2014 e modificato con Deliberazione Consiliare n. 25 del 01/07/2015 e con Deliberazione Consiliare n. 23 del 29/04/2016;

Ritenuto inoltre necessario formalizzare quanto viene già applicato in base alla normativa primaria, apportando delle modifiche:

- al fine di chiarire il termine di scadenza del pagamento TARI;
- alla Tabella A produzione complessiva rifiuti per attività economiche, modificando le categorie 11 e 12, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto fiscale 2020, articolo 58 quinquies, legge di conversione n. 124/2019, che ha equiparato gli studi professionali alle Banche e istituti di credito, spostandoli quindi dalla categoria 11 alla categoria 12.
- alla Tabella A produzione complessiva rifiuti per attività economiche eliminando la categoria Attività industriali con capannone di produzione, come previsto dall'allegato L quinquies del D.Lgs.116/2020.

Ravvisato che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea.

Ravvisata l'opportunità di adottare un nuovo regolamento Tari (tassa rifiuti) che:

- circoscriva il campo di intervento delle norme regolamentari alla sola tassa rifiuti (Tari), eliminando i riferimenti non più attuali alla TASI (tributo abolito) e all'IMU (tributo ora disciplinato dalla legge n. 160/2019 e autonomamente regolamentato nello specifico regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 11.6.2020);
- modifichi gli articoli riferiti ai rifiuti urbani, eliminando i riferimenti non più attuali ai rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- determini le modalità e la tempistica annuale per le comunicazioni di fuoriuscita dal servizio da parte delle utenze non domestiche che intendono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
- inserisca una correlata riduzione, pari al 100% della parte variabile della tariffa, a favore delle suddette utenze non domestiche che intendono uscire dal servizio pubblico;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.93 del 21/6/2020 contenente la proposta di schema di regolamento allegato alla presente deliberazione (allegato A) quale parte integrante e sostanziale;

Evidenziato che lo schema di regolamento citato contiene specifiche clausole volte ad assicurare:

- il suo carattere di recessività rispetto a sopravvenute disposizioni in *subiecta materia* di livello superiore nella gerarchia delle fonti;
- il suo automatico adeguamento alle modificazioni, in quanto applicabili, della normativa nazionale (compresi i provvedimenti ARERA), regionale e dell'Unione europea;
- il suo monitoraggio e adeguamento in relazione alla valutazione di impatto sulla organizzazione dell'Ente e sul suo contesto comunitario, sociale, produttivo e imprenditoriale;

Richiamato l'art. 6 commi 3e 4 del DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 e s.m.i. ove recita:

“I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.”

Atteso che il contributo per agevolazione TARI 2021 a utenze non domestiche (art. 6 dl Sostegni-bis) riconosciuto al comune di Rozzano è pari a 546.893,00 euro;

Atteso altresì che la perdita di gettito TARI massima consentita nell'anno 2020 di cui alla tabella 1 allegata al decreto del MEF/Ministero dell'interno n. 59033 del 1 aprile 2021 per il comune di Rozzano è pari a 809.622,75 euro;

Richiamata la nota IFEL del 16 giugno 2021 avente per oggetto: “Agevolazioni TARI non domestiche 2021 (ex art. 6 dl 73/2021) e termini per le deliberazioni” ove si afferma che “Il termine di deliberazione delle agevolazioni relative alla Tari o alla tariffa corrispettiva va considerato perentorio e non ci sono possibilità di deroga “implicita” in ragione della nuova norma di sostegno. In altri termini, le agevolazioni a valere sul 2021 seguono: a) la regola “speciale” di cui all'art. 30, comma 5, del dl 41/2021 (“Sostegni”) che fissa il termine – autonomo rispetto a quelle

del bilancio di previsione – del 30 giugno 2021;”

Considerato che il D.L. 99/2021 ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe TARI al **31 luglio 2021**;

Atteso pertanto che si rende necessario regolamentare l'utilizzo delle quote messe a disposizione del Comune per concedere le agevolazioni TARI per le utenze non domestiche a seguito delle restrizioni COVID-19;

Atteso che il dispositivo di utilizzo biennale delle risorse e del vincolo complessivo dell'impiego della quota agevolazioni Tari del “fondone” 2020, permette comunque di utilizzare eventuali importi non utilizzati della quota agevolazioni Tari 2020 anche per le agevolazioni 2021, oltre i limiti tipologici e quantitativi dell'art. 6 del dl 73, fino a concorrenza dell'agevolazione massima ammissibile determinata per ciascun Comune dal DM Certificazione del 3 novembre 2020;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 24 del 13/07/20 con la quale si approvava la procedura di accesso per le utenze non domestiche alle riduzioni sulla tariffa TARI per l'anno 2020 fino a concorrere il limite massimo complessivo concedibile di 300.000,00 euro;

Richiamato nello specifico l'allegato B alla deliberazione di CC 24/2020 con la quale si approvava l'elenco delle categorie aventi diritto alla concessione delle suddette riduzioni;

Atteso che l'istruttoria conclusasi con l'approvazione dell'elenco dei beneficiari con delibera di GC n 236 del 30/12/2020 avente per oggetto: “APPROVAZIONE ELENCHI TRASMESSI DAL GESTORE AMA ROZZANO SPA AI SENSI DELL'ART. 26 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMPONENTE TARI. I.E” ha portato a poter riconoscere solo riduzioni per 35048,41euro dei 300.000,00 euro messi a disposizione poiché non sono pervenute le istanze;

Ritenuto pertanto necessario riaprire la procedura di istanza all'accesso alla riduzione TARI per l'anno 2020 per le categorie TARI non domestiche inserite nell'allegato B alla deliberazione di CC n 24 del 13/7/2020 utilizzando i fondi messi a disposizione dal Governo e ancora non utilizzati pari a 774.574,59 per l'anno 2020;

Atteso che si propone che i risparmi del “fondone” 2020 vengano utilizzati per le agevolazioni TARI 2021 come segue:

“Per il solo anno 2021 sono applicate le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche:

a) prioritariamente nella misura del 35 % della quota fissa e variabile per le sole categorie TARI che hanno subito la sospensione o chiusura dell'attività in forza di disposizioni di legge, nel corso del primo semestre 2021, indipendentemente dalla durata del periodo di chiusura, fino ad esaurimento delle somme a disposizione. Tali riduzioni sono riconosciute previa presentazione di apposita istanza al soggetto Gestore.

b) successivamente alla quantificazione delle riduzioni di cui alla lettera a) si procederà a riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, una riduzione nella misura massima del 25 % della quota fissa e variabile, per le sole categorie TARI con partita IVA attiva prima del 30/06/19, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi rispetto all'attività caratteristica dell'Azienda, abbia subito una riduzione di almeno 1/3 tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2019. I controlli sulle dichiarazioni rese verranno effettuati, anche a campione, dalla Guardia di Finanza. Tali riduzioni sono riconosciute previa presentazione di apposita istanza al soggetto Gestore.”

Richiamato l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Dato atto che con D.L n.41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Considerato che il D.L. 99/2021 ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe TARI al **31 luglio 2021**;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 105 del 16.07.2021 avente ad oggetto “Proposta approvazione piano finanziario predisposto ai sensi della deliberazione dell'autorità 443/2019/R/RIF e s.m.i. e contestuale proposta di approvazione tariffe tari anno 2021. - I.E.;

Dato atto che in data 25/06/2021 si è tenuta la commissione Risorse dell'Ente

Acquisito il parere dell'organo di revisione contabile n. prot 30907 del 24/06/2021;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ed il parere di regolarità contabile, parte integrante dell'atto, espressi dal Dirigente della Direzione Programmazione economica e partecipate, dott. Massimo Pizzarelli interessato ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 157 bis — 1° comma del D. Lgs n. 267/2000;

dato atto che alle ore 19.37 entra l'assessore Galeone

con voti resi nelle forme legali

DELIBERA

- 1) Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI composto da 36 articoli più due allegati ed allegato alla presente deliberazione (all A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) Di prendere atto che il suddetto regolamento, come sopra modificato, avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la sua approvazione entro il termine di legge previsto, per l'anno 2021, al 31 luglio 2021;
- 4) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 5) Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato nel testo coordinato risultante dalla seconda colonna della Tabella allegata, di cui si demanda all'Ufficio la conseguente elaborazione;
- 6) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2021 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; I regolamenti abrogati continuano ad applicarsi ai rapporti giuridici sorti prima dell'abrogazione;
- 7) Di dare atto altresì che il presente Regolamento sostituisce e abroga il precedente regolamento in tema di IUC (componente TARI) indicato nel preambolo; I regolamenti abrogati continuano ad applicarsi ai rapporti giuridici sorti prima dell'abrogazione;
- 8) Di stabilire che il regolamento sia reso pubblico tramite il suo inserimento sul sito web istituzionale del Comune, nella sezione appositamente dedicata ai regolamenti;
- 9) Di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- 10) Di approvare l'utilizzo delle risorse messe disposizione per agevolazioni/riduzioni TARI alle utenze non domestiche per gli anni 2020 e 2021 come meglio specificato in premessa e in particolare:
 - a. Riaprire i termini per l'accesso alle riduzioni TARI per le utenze non domestiche anno 2020 per le categorie di cui all'allegato B della deliberazione di CC n. 24 del 13 luglio 2020 utilizzando i residui delle risorse di cui alla tabella 1 allegata al decreto del MEF/MININT n 59033 del 1 aprile 2021; Per il solo anno 2020 sono applicate le riduzioni per le utenze non domestiche di cui alla Deliberazione di C.C. n. 24 del 13/07/20. Sono esclusi i contribuenti

- che hanno già avuto accesso al beneficio nel corso del medesimo anno. Tali riduzioni sono riconosciute previa presentazione di apposita istanza al soggetto Gestore;
- b. le agevolazioni di cui al precedente punto a) saranno portate in riduzione dell'importo dovuto a titolo di acconto TARI 2021 dai soggetti passivi aventi diritto che risultino essere in regola con il pagamento della TARI 2020 alla data del 31 gennaio 2021. Nel caso in cui a tale data i soggetti individuati risultino avere un debito residuo a titolo di TARI 2020, l'importo dell'agevolazione sarà detratto dallo stesso. In caso di cessazione dell'attività sarà riconosciuto proporzionale rimborso.
 - c. Per il solo anno 2021 sono applicate le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche - prioritariamente nella misura del 35 % della quota fissa e variabile per le sole categorie TARI che hanno subito la sospensione o chiusura dell'attività in forza di disposizioni di legge, nel corso del primo semestre 2021, indipendentemente dalla durata del periodo di chiusura, fino ad esaurimento delle somme a disposizione. Tali riduzioni sono riconosciute previa presentazione di apposita istanza al soggetto Gestore;
 - d. successivamente alla quantificazione delle riduzioni di cui alla lettera c) si procederà a riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, una riduzione nella misura massima del 25 % della quota fissa e variabile, per le sole categorie TARI con partita IVA attiva prima del 30/06/19, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi rispetto all'attività caratteristica dell'Azienda, abbia subito una riduzione di almeno 1/3 tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2019. I controlli sulle dichiarazioni rese verranno effettuati, anche a campione, dalla Guardia di Finanza. Tali riduzioni sono riconosciute previa presentazione di apposita istanza al soggetto Gestore;

11) Di trasmettere la presente deliberazione alla società AMA Rozzano spa per quanto di competenza.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di procedere alla definizione del Piano Finanziario 2021 e alle relative tariffe TARI 2021 che devono far riferimento a quanto qui deliberato, con separata votazione,
Con voti resi nelle forme legali

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134, quarto comma, TUEL 267/2000, con il voto unanime espresso in forma palese da parte di tutti i presenti.

Allegati:

All. A	REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
All. B	Parere dell'organo di Revisione.
	Votazione delibera
	Votazione immediata eseguibilità

Parere di regolarità tecnica: allegato firmato digitalmente

Firmato responsabile del procedimento Dott. Massimo Pizzarelli

Firmato Dirigente Dott. Massimo Pizzarelli

Firmato Assessore Proponente Simone Scavilla

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Marco Macaluso

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Simona Enrica Ronchi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.82/2005



Piazza Giovanni Foglia, 1
20089 Rozzano (MI)
Tel. 02 82261 Fax 02 89200788
pec: protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it

**Comune
di Rozzano**
Città Metropolitana
di Milano

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI TARI - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 116/2020 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE PER LE RIDUZIONI TARI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DALLA CHIUSURA DELL'ATTIVITA' E/O LIMITAZIONE DELLA STESSA A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 PER GLI ANNI 2020 E 2021. I.E.

Direzione Finanziaria e Partecipate

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49, comma 1° del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole

Rozzano, 21/07/2021

il Dirigente
dott. Massimo Pizzarelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.82/2005



Piazza Giovanni Foglia, 1
20089 Rozzano (MI)
Tel. 02 82261 Fax 02 89200788
pec: protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it

**Comune
di Rozzano**
Città Metropolitana
di Milano

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI TARI - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 116/2020 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE PER LE RIDUZIONI TARI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DALLA CHIUSURA DELL'ATTIVITA' E/O LIMITAZIONE DELLA STESSA A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 PER GLI ANNI 2020 E 2021. I.E.

Direzione Finanziaria e Partecipate

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 49, comma 1° del T.U.E.L approvato con D.Lgs. n. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole.

Rozzano, 21/07/2021

il Dirigente
dott. Massimo Pizzarelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.82/2005

Settore tributi	 <p style="text-align: center;">Città di Rozzano (MILANO) Cod. 11077</p>	C.C.	42	27/07/2021
<p>OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI TARI - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 116/2020 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE PER LE RIDUZIONI TARI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DALLA CHIUSURA DELL'ATTIVITA' E/O LIMITAZIONE DELLA STESSA A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 PER GLI ANNI 2020 E 2021. I.E.</p>				

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 124, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1 della Legge 18.6.2009 n. 69 la presente deliberazione è stata pubblicata in data 02/08/2021 all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni sul sito istituzionale di questo – Sezione Albo Pretorio.

è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267..

Rozzano, 02/08/2021

il Segretario Generale
D.ssa Simona Enrica Ronchi

ALL. A

COMUNE DI ROZZANO
Provincia di Milano

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.....42..... DEL.....27/07/2021

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Rozzano, della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente ed il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigente.

Art. 2 – Istituzione della Tari

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (Tari), a copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della Tari è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del D. Lgs. del 3 settembre 2020 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), come recepite dal presente Regolamento.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – Definizione e classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «*rifiuto*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «*produttore di rifiuti*»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «*detentore*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «*prevenzione*»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «*conferimento*»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «*gestione dei rifiuti*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «*Gestore*»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «*raccolta*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi

- compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
 - k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
 - l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
 - n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
 - o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
 - p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
 - q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
 - r) «locali»: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - s) «aree scoperte»: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locali, come tettoie, terrazze, campeggi, dancing, cinema all'aperto, parcheggi e simili;
 - t) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
 - u) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
 - v) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
 - w) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
 - x) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
 - y) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui

prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

- z) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 4 – Presupposto oggettivo della Tari

1. La Tari è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione.

A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.

Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. La superficie imponibile è quella calpestabile, misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 5 – Servizio di igiene urbana

1. Il servizio di igiene urbana è disciplinato con apposito Regolamento di gestione adottato ai sensi delle normative vigenti, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.

2. Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di gestione, quando, di fatto, il servizio sia attuato.

3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.

4. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di gestione, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40%.

5. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, sulla base di apposito provvedimento amministrativo, a determinati periodi stagionali, il tributo sui rifiuti è dovuto in relazione al solo periodo di svolgimento del servizio.

TITOLO II SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

Art. 6 – Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Gli immobili condotti direttamente dal soggetto attivo ne sono esenti.

Art. 7 – Soggetto passivo del tributo

1. La Tari è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.

4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

TITOLO III DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 8 – Decorrenza del tributo sui rifiuti

1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo

all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 22, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 9 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la Tari è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013.

2. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato A», per farne parte integrante e sostanziale.

Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità di utilizzare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano comunque il rispetto del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ovvero di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999.

3. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.

4. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. Le tariffe sono determinate annualmente dall'organo competente, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, sulla base del piano finanziario predisposto dal Gestore del servizio.

6. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso, fatta salva l'introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l'intero anno.

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.

8. Nell'ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del gestore.

9. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune e/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento.

La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d'anno, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 10 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999, aggiornato secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ($Ka(n)$) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

2. Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999, aggiornato secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento ($Kb(n)$) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.

3. Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si potrà applicare il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell'utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Art. 11 - Numero di occupanti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.

2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.

3. Ogni variazione del numero di occupanti, deve essere denunciata al Comune nel termine di 90 giorni, mediante apposita denuncia di variazione.

4. Nel caso di utenze domestiche di residenti, si raccomanda di presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare.

5. Non deve essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.

6. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:

- gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
- gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;
- i soggetti iscritti all'A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.

7. Agli utenti non residenti, in assenza della presentazione della dichiarazione con l'indicazione del numero dei componenti il nucleo familiare, è attribuito, in via presuntiva e salvo conguaglio, un numero di occupanti per unità immobiliare pari a 3.

8. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

9. Ove la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti venga effettuata entro i termini previsti, il tributo è adeguato a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui si è verificata la variazione del numero dei componenti.

Art. 12 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999, aggiornato secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività (Kc(ap)), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.

2. Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999, aggiornato secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività (Kd(ap)), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti Kc(ap) e Kd(ap) sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.

4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative alla parte fissa e variabile delle diverse categorie di utenze non domestiche sulla base di criteri alternativi al D.P.R. 158/1999, ovvero adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle ivi allegate, così come di determinare le tariffe relative ai locali e alle superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.

Art. 13 - Tributo ambientale

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 666 L. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

TITOLO IV ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 14 - Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,60, nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) balconi e terrazze scoperti.

2. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.

3. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.

4. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino inabitabili e contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);
- b) fabbricati danneggiati inagibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

5. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

6. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani da avviarsi allo smaltimento, per effetto di

norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 15 – Rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

2. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l'effettiva produzione di rifiuti speciali.

3. La percentuale di riduzione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50% della parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di produzione, in cui si generano contestualmente rifiuti urbani e speciali.

4. Nel calcolo delle superfici non si tiene conto della porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

5. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale che continuano pertanto ad essere tassabili ai fini Tari.

6. La riduzione viene accordata a richiesta di parte, da presentare entro il 20 febbraio dell'anno successivo a pena di decadenza, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.

7. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso.

In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

Art. 16– Esenzione dal tributo

1. Sono esentati dal pagamento del tributo

- a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
- c) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- d) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al

- suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- e) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto scoperti, i parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
 - f) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati;

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente che la copertura delle esenzioni di cui al presente articolo possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Art. 17 - Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la Tari, per la sola parte variabile, è ridotta nel modo seguente:

- a) del 15 % per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- b) del 15 % per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali.

2. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.

4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 50 % dell'intera tariffa, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 18, 19 e 33 del presente Regolamento.

5. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente che la copertura delle riduzioni di cui al presente articolo possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Art. 18 - Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua

della parte variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che dimostrino di aver avviato al riciclo.

2. Sino all'intervenuta determinazione dell'effettiva percentuale di incidenza del peso dei rifiuti riciclati sul totale della produzione, la riduzione della tariffa applicata ai locali di produzione e deposito dei rifiuti avviati a riciclo verrà applicata in misura percentuale, come di seguito indicata:

- a) in caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica possono essere utilizzati per il riciclo e per i quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di riciclo, mediante raccolta differenziata o servizio di raccolta porta a porta, anche senza utili diretti, in grado di sottrarre detti rifiuti al conferimento agli impianti di smaltimento, l'avvenuto riciclo dei rifiuti da parte del soggetto produttore non darà luogo all'applicazione di alcuna agevolazione tariffaria, salvo che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile, così da agevolare il riciclo da parte del gestore del servizio pubblico, nel qual caso sarà applicata una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a riciclo.
- b) nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, all'interno del ciclo produttivo proprio ovvero di terzi, al riciclo dei rifiuti urbani, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, verrà accordata una riduzione massima pari al 60% della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione dei rifiuti effettivamente e oggettivamente avviati al riciclo, a condizione che venga dimostrato il riciclo di una percentuale di rifiuti pari ad almeno il 50% della produzione ponderale complessiva.

La riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente riciclati, riscontrabile sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi previsti per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile della tariffa, prevista per le utenze non domestiche dal D.P.R. 158/1999.

Anche in tale ipotesi, nel calcolo della riduzione non si terrà conto dell'avvenuto riciclo, da parte delle utenze non domestiche, di materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.

3. Le riduzioni previste per minore produzione di rifiuti, per avvio allo smaltimento in proprio e per avvio al riciclo di rifiuti urbani, ove cumulabili tra loro a fronte di una pluralità di interventi attuati contestualmente dal contribuente, possono giungere al massimo sino alla riduzione di tutta la parte variabile della tariffa dovuta in relazione ai locali in cui si producono tali tipologie di rifiuti.

4. Il titolare dell'attività che provvede al riciclo dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione dell'agevolazione:

- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a riciclo;
- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a riciclo;
- periodo dell'anno in cui sono stati prodotti i rifiuti avviati a riciclo.

5. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando l'obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l'intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto all'agevolazione.

6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Concessionario o il Comune è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.

7. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l'agevolazione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti urbani, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione

dei documenti richiesti comporta l'applicabilità del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il riciclo ed il venir meno del diritto all'agevolazione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il riciclo dei rifiuti prodotti.

8. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e modalità di riciclo;
- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a riciclo del rifiuto urbano tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

Art. 19 – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 20 – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 19 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto e pubblicato sul sito istituzionale del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, e il soggetto autorizzato con il quale è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. (ALLEGATO B al presente Regolamento)

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune - fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo - i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 21 - Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al concessionario o al Comune, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, qualora causi una situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente riconosciuta dall'autorità sanitaria, ove non si provveda, da parte del Comune o del soggetto gestore, entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 50%, in relazione alla durata del servizio irregolare.
Analogha riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Il responsabile del servizio deve consegnare copia della segnalazione ricevuta dal contribuente al Gestore del servizio, il quale ne rilascia ricevuta ed è a sua volta tenuto a comunicare al Concessionario del tributo o al Comune, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all'utente del servizio.
3. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.

4. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione della modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

TITOLO V

DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 22 - Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal concessionario del tributo o al Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.

2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.

Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Concessionario del tributo o dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.

Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini T.A.R.S.U./TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.

3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.

4. La denuncia deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche:

- nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
- nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;

b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al concessionario o al Comune, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.

6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

7. La denuncia deve essere presentata al Concessionario o al Comune, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione disponibili. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.

8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.

9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- PER LE UTENZE DOMESTICHE:

- a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
- b) il numero di codice fiscale;
- c) il numero degli occupanti l'abitazione, per i nuclei familiari non residenti nel Comune;
- d) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;
- e) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
- f) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- g) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- h) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
- i) l'eventuale avvio a riciclo dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
- j) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.

- PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

- a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
- b) il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.;
- c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- d) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- e) l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
- f) l'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti;
- g) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
- h) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
- i) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- j) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- k) l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al riciclo o allo smaltimento a cura del produttore;
- l) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

10. Il Concessionario o il Comune può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in

questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.

Art. 23 – Modalità di determinazione della superficie imponibile

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 646 L. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, il Concessionario o il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.

3. A fronte di tale disposizione, ove il Concessionario o il Comune riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini T.A.R.S.U. o Tares, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del territorio, il Concessionario o il Comune procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Concessionario o del Comune.

4. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini T.A.R.S.U. o Tares, per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Concessionario o del Comune, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Concessionario o del Comune non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 1, comma 647 L. 147/2013.

Art. 24 – Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, non soggette al pagamento del Canone Patrimoniale Unico istituito dall'art. 1, commi 816 e seguenti della L. 160/2019, si applica la Tari in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 10%.

4. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, il cui importo deve essere versato direttamente al Concessionario o al Comune ovvero direttamente al Comune.

Art. 25 – Riscossione della Tari

1. La riscossione della Tari è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto.

2. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso PagoPa e di pagamento interbancari e postali.

3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in quattro rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la data fissata ogni anno dall'Amministrazione Comunale.

4. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Concessionario o il Comune procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente.

5. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario e, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.

6. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Concessionario o il Comune procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di accertamento esecutivo con irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, ai sensi dell'art. 1 comma 792 della L. 160/2019, con avvio della fase di riscossione forzata, nel caso di mancato pagamento entro i termini per la proposizione del ricorso, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di riscossione coattiva.

7. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

8. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del tributo possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 26– Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 e s.m.i., il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 27 - Sgravio o rimborso del tributo

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dal Concessionario o dal Comune entro 180 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.

Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Concessionario o del Comune.

2. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria, il Concessionario o il Comune dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi di legge, a decorrere dalla data di versamento della somma non dovuta.

4. I rimborsi non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a € 12,00 per anno.

Art. 28 - Funzionario responsabile

1. Il soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo designa il Responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 29 - Mezzi di controllo

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.

3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 30 - Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 14, commi 39 - 44 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.

2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 1% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza. In caso di tardivo versamento effettuato tra il quindicesimo giorno e il novantesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante

ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 15% del tributo versato tardivamente;

- omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

3. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

4. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Art. 31 - Contenzioso

1. Avverso l'avviso di pagamento bonario, l'atto formale di richiesta di pagamento, l'avviso di accertamento esecutivo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 546/1992, con particolare riferimento all'art. 17*bis*, che prevede l'applicazione dell'istituto della mediazione tributaria.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32 - Ulteriori Agevolazioni

1. Il Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe, può prevedere ulteriori riduzioni, rispetto a quelle previste dalla lettera a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013. Tali ulteriori riduzioni devono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
2. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle eventuali agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.
3. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.
4. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare al gestore e per conoscenza al Comune, formale richiesta entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione di cui al comma precedente a pena di decadenza del diritto.
5. A conclusione dell'istruttoria effettuata dal gestore, con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
6. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

Art. 33 - RIDUZIONE TARI PER CHIUSURA DELL'ATTIVITA' E/O LIMITAZIONE DELLA STESSA A SEGUITO EMERGENZA COVID-19

1. Per il solo anno 2020 sono applicate le riduzioni per le utenze non domestiche di cui alla Deliberazione di C.C. n. 24 del 13/07/20. Sono esclusi i contribuenti che hanno già avuto accesso al beneficio nel corso del medesimo anno. Tali riduzioni sono riconosciute previa presentazione di apposita istanza al soggetto Gestore.
2. Per il solo anno 2021 sono applicate le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche :
 - a) prioritariamente nella misura del 35 % della quota fissa e variabile per le sole categorie TARI che hanno subito la sospensione o chiusura dell'attività in forza di disposizioni di legge, nel corso del primo semestre 2021, indipendentemente dalla durata del periodo di chiusura, fino ad esaurimento delle somme a disposizione. Tali riduzioni sono riconosciute previa presentazione di apposita istanza al soggetto Gestore.
 - b) Successivamente alla quantificazione delle riduzioni di cui alla lettera a) si procederà a riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, una riduzione nella misura massima del 25 % della quota fissa e variabile, per le sole categorie TARI con partita IVA attiva prima del 30/06/19, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi rispetto all'attività caratteristica dell'Azienda, abbia subito una riduzione di almeno 1/3 tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2019. I controlli sulle dichiarazioni rese verranno effettuati, anche a campione, dalla Guardia di Finanza.
Tali riduzioni sono riconosciute previa presentazione di apposita istanza al soggetto Gestore.
3. A conclusione dell'istruttoria effettuata dal gestore, con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli

elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

Art. 34 - Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, dei D. Lgs. 22/1997, 152/2006 e 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché le delibere di Arera e dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 35 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

2. I Regolamenti abrogati continuano ad applicarsi ai rapporti giuridici sorti prima dell'abrogazione.

Art. 36 - Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2021.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche (Allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.)

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE	
Cod. Dest. Uso	Descrizione Dest. Uso
1	MUSEI, ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, LUOGHI DI CULTO
2	CINEMA E TEATRI
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA
3A	BOX PRIVATI
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
5	STABILIMENTI BALNEARI
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
7	ALBERGHI CON RISTORANTE
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE
9	CASE DI CURA E RIPOSO
10	OSPEDALI
11	UFFICI, AGENZIE
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, FERRAMENTA
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAI, PLURILICENZE
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO
16	BANCHI DI MERCATO DUREVOLI
17	ATT. ARTIGIAN.: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
18	ATT. ARTIGIAN.: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
19	CARROZZERIE, AUTOFFICINE, ELETTRAUTO
20	ATT. INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
21	ATT. ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
23	MENSE, BIRRERIE, HAMBURGERIE
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIE
25	SUPERMERCATI, PANE E PASTA, MACELLERIE, SALUMI E FORMAGGIO, GENERI ALIMENTARI
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
30	DISCOTECHE NIGHT CLUB

ALLEGATO B

Spett.le
Comune di Rozzano
P.zza G. Foglia
20089 Rozzano (MI)

e p.c. AMA ROZZANO SPA
Viale Togliatti 129/A
20089 Rozzano (MI)

OGGETTO: Affidamento di rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) ad un operatore privato per il quinquennio _____

La sottoscritta impresa _____, con sede legale in _____, Via _____ n. _____

P.IVA e C.F. _____,

legalmente rappresentata da _____,

titolare dei seguenti immobili ubicati nel territorio del Comune di Rozzano :

1. Via _____ n. _____, destinazione d'uso _____

Superficie _____ Codice ATECO _____

data inizio occupazione / conduzione _____

2. Via _____ n. _____, destinazione d'uso _____

Superficie _____ Codice ATECO _____

data inizio occupazione / conduzione _____

3. Via _____ n. _____, destinazione d'uso _____

Superficie _____ Codice ATECO _____

data inizio occupazione / conduzione _____

4. Via _____ n. _____, destinazione d'uso _____

Superficie _____ Codice ATECO _____

data inizio occupazione / conduzione _____

con riferimento agli artt. 198 c. 2-bis e 238 c. 10 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n°116 del 03/09/2020, che prevedono la facoltà per le utenze non domestiche che producono rifiuti simili ai rifiuti domestici di cui all'art.183, comma 1 lett.b-ter punto 2, di conferirli al di fuori del servizio pubblico;

COMUNICA CHE

intende avviare a recupero i propri rifiuti simili di cui all'allegato L-quater alla Parte IV del D.Lgs. 152/06, specificati in allegato alla presente, al di fuori del servizio pubblico, affidandone la gestione ad idoneo soggetto privato dotato delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per il quinquennio

ALLEGA

elenco rifiuti affidati al di fuori del servizio pubblico

SI IMPEGNA

a trasmettere ogni anno copia della documentazione attestante i quantitativi dei rifiuti urbani NON pericolosi avviati al riciclo con l'indicazione dei soggetti ai quali è stato affidato il servizio

LUOGO _____ DATA _____

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

Rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) - simili per natura e composizione ai rifiuti domestici come indicati nell'allegato L-quater del D.lgs 152/06 - **conferiti al di fuori del servizio pubblico** (per ciascuna tipologia di rifiuto è indicato il codice CER)

barrare la tipologia di rifiuto conferito al di fuori del servizio pubblico e indicare di fianco per ciascuna tipologia il soggetto autorizzato al ritiro

- Rifiuti biodegradabili di cucine e mense – 200108 _____
- Rifiuti biodegradabili – 200201 _____
- Rifiuti dei mercati – 200302 _____
- Imballaggi in carta e cartone – 150101 _____
- Carta e cartone – 200101 _____
- Imballaggi in plastica – 150102 _____
- Plastica – 200139 _____
- Imballaggi in legno – 150103 _____
- Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 – 200138 _____
- Imballaggi metallici – 150104 _____
- Metallo – 200140 _____
- Imballaggi materiali compositi – 150105 _____
- Imballaggi in materiali misti – 150106 _____
- Imballaggi in vetro – 150107 _____
- Vetro – 200102 _____
- Imballaggi in materia tessile – 150109 _____
- Abbigliamento – 200110 _____
- Prodotti tessili – 200111 _____
- Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317- 080318 _____
- Rifiuti ingombranti – 200307 _____
- Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 – 200128 _____
- Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129 - 200130 _____
- Altri rifiuti non biodegradabili – 200203 _____
- Rifiuti urbani indifferenziati – 200301 _____

COMUNE DI ROZZANO
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA CARTACEA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE.
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 12 DEL 27/07/2021 IS. 30001 Pubblicata all'Albo on line dal 02/08/2021 al 17/08/2021.
Riproduzione cartacea ai sensi del D. Lgs. 39/2013 e successive modificazioni e integrazioni in materia di gestione digitale.
Protocollo N. 0030907/2021 del 24/06/2021
Firmatario: ROBERTO ANTONELLI, TERESA FEDERICI, GIORGIO TASSI

COMUNE DI ROZZANO

**PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
"APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI TARI - ADEGUAMENTO AL
D.LGS. 116/2020 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE MESSE A
DISPOSIZIONE PER LE RIDUZIONI TARI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DALLA CHIUSURA
DELL'ATTIVITA' E/O LIMITAZIONE DELLA STESSA A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 PER GLI ANNI 2020 e
2021 I.E"**

PREMESSA

Richiamate le norme che regolano la tassa sui rifiuti:

- il DPR 158/2009;
- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 comma 639 che istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla Legge 160/2019
- Legge n.160 del 27.12.2019 art. 1 comma 738 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)
- il recente D. Lgs. n. 116/2020, il quale è intervenuto a modificare la disciplina in materia ambientale, fornendo tra le altre cose, definizioni diverse di rifiuto urbano rispetto a quelle stabilite nel D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'abrogazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, e prevedendo inoltre che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;
- l'introduzione a decorrere dal 1 gennaio 2021 del canone unico mercatale che sostituirà la TARI giornaliera.

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., sulla potestà Regolamentare generale delle province e dei comuni, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Si rende necessario per il comune di Rozzano adeguare il regolamento TARI approvato con Deliberazione Consiliare n. 3 del 31/03/2014 e modificato con Deliberazione Consiliare n. 25 del 01/07/2015 e con Deliberazione Consiliare n. 23 del 29/04/2016 non più rispondente alle disposizioni normative intervenute nonché al nuovo metodo tariffario MTR deliberato da ARERA ;

Il D.L n.41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388,ha stabilito che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Il regolamento pertanto:

- viene adeguato alle nuove norme ed in particolare vengono modificati gli articoli relativi al calcolo della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche che vengono aggiornati ai contenuti della delibera 443/2019 di ARERA e del nuovo MTR;

- viene eliminato il riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani che sono stati abrogati con il Dlgs 116/2020
- viene normato nuovamente l'avvio al riciclo dei rifiuti, le agevolazioni per l'avvio al recupero, gli obblighi di comunicazione per l'uscita ed il reintegro dal servizio pubblico di raccolta
- viene adeguato l'articolo relativo alla riscossione del tributo relativamente alle modalità di versamento e al nuovo avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art 1 c 792 della L 160/2019;
- vengono regolate le modalità di accesso alle riduzioni/agevolazioni TARI per chiusura dell'attività e/o limitazione della stessa a seguito dell'emergenza COVID-19

A seguito delle disposizioni contenute all'art. 6 commi 3 e 4 del DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 viene regolata la materia delle riduzioni/agevolazioni TARI alle utenze non domestiche per limitazioni COVID (anni 2020 e 2021) ed in particolare viene proposto che l'utilizzo avvenga nel seguente modo:

a. Riaprire i termini per l'accesso alle riduzioni TARI per le utenze non domestiche anno 2020 per le categorie di cui all'allegato B della deliberazione di CC n. 24 del 13 luglio 2020 utilizzando i residui delle risorse di cui alla tabella 1 allegata al decreto del MEF/MININT n 59033 del 1 aprile 2021; Per il solo anno 2020 sono applicate le riduzioni per le utenze non domestiche di cui alla Deliberazione di C.C. n. 24 del 13/07/20. Sono esclusi i contribuenti che hanno già avuto accesso al beneficio nel corso del medesimo anno. Tali riduzioni sono riconosciute previa presentazione di apposita istanza al soggetto Gestore;

b. le agevolazioni di cui al precedente punto a) saranno portate in riduzione dell'importo dovuto a titolo di acconto TARI 2021 dai soggetti passivi aventi diritto che risultino essere in regola con il pagamento della TARI 2020 alla data del 31 gennaio 2021. Nel caso in cui a tale data i soggetti individuati risultino avere un debito residuo a titolo di TARI 2020, l'importo dell'agevolazione sarà detratto dallo stesso. In caso di cessazione dell'attività sarà riconosciuto proporzionale rimborso.

c. Per il solo anno 2021 sono applicate le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche - prioritariamente nella misura del 35 % della quota fissa e variabile per le sole categorie TARI che hanno subito la sospensione o chiusura dell'attività in forza di disposizioni di legge, nel corso del primo semestre 2021, indipendentemente dalla durata del periodo di chiusura, fino ad esaurimento delle somme a disposizione. Tali riduzioni sono riconosciute previa presentazione di apposita istanza al soggetto Gestore;

d. successivamente alla quantificazione delle riduzioni di cui alla lettera c) si procederà a riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, una riduzione nella misura massima del 25 % della quota fissa e variabile, per le sole categorie TARI con partita IVA attiva prima del 30/06/19, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi rispetto all'attività caratteristica dell'Azienda, abbia subito una riduzione di almeno 1/3 tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2019. I controlli sulle dichiarazioni rese verranno effettuati, anche a campione, dalla Guardia di Finanza. Tali riduzioni sono riconosciute previa presentazione di apposita istanza al soggetto Gestore;

TUTTO QUANTO PREMESSO L'ORGANO DI REVISIONE

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI TARI - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 116/2020 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE PER LE RIDUZIONI TARI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DALLA CHIUSURA DELL'ATTIVITA' E/O LIMITAZIONE DELLA STESSA A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 PER GLI ANNI 2020 e 2021 I.E.

Sondrio, 23.06.2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. GIORGIO TASSI

Dott. ROBERTO ANTONELLI

Dott.ssa TERESA FEDERICI

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA CARTACEA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE.
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 42 DEL 27/07/2021 18:30:00. Pubblicata all'Albo on-line dal 02/08/2021 al 17/08/2021.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. Rozzano, 03/08/2021

CONSIGLIO COMUNALE

4. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI TARI - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 116/2020 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE PER LE RIDUZIONI TARI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DALLA CHIUSURA DELL'ATTIVITA' E/O LIMITAZIONE DELLA STESSA A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 PER GLI ANNI 2020 E 2021. I.E.

Titolo : 4) 4. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI TARI - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 116/2020 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE PER LE RIDUZIONI TARI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DALLA CHIUSURA DELL'ATTIVITA' E/O LIMITAZIONE DELLA STESSA A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 PER GLI ANNI 2020 E 2021. I.E.

Data votazione: martedì 27 luglio 2021 19:40

Richiesta da: **Marco Gammino**

Quorum: 1/2 + 1

Maggioranza: 9

Presenti: 16

Votanti: 16

Esito: **Approvata**

Favorevoli : 14

Bacci Donatello Giovanni
Cariello Ivan
Ferretti De Luca Giovanni
Gagliardi Agostino
Lepori Vincenzo
Macaluso Marco
Markova Emilia iordanova
Moioli Annamaria
Nocera Valeria
Perelli Regini Marina Monica
Perretta Maria
Radaelli Marco
Terreni Carla
Vidoletti Patrizia

Contrari : 2

Agogliati Barbara
Busnari Stefania

Astenuti : 0

Non Espresso : 0

Assenti : 9

Barbera Francesco
Bargiggia Christian
Cartia Marilena
Ercoli Marco Andrea
Imprenti Fiorella
La Gamba Antonio
Paolini Marco
Pilotto Eleonora
Valente Umberto

CONSIGLIO COMUNALE

IMMEDIATA ESEGUIBILITA' AL PUNO 4 ODG

Titolo : 4.1) IMMEDIATA ESEGUIBILITA' AL PUNO 4 ODG

Data votazione: martedì 27 luglio 2021 19:41

Richiesta da: **Marco Gammino**

Quorum: 1/2 + 1

Maggioranza: 9

Presenti: 16

Votanti: 16

Esito: **Approvata**

Favorevoli : 14

Bacci Donatello Giovanni
Cariello Ivan
Ferretti De Luca Giovanni
Gagliardi Agostino
Lepori Vincenzo
Macaluso Marco
Markova Emilia iordanova
Moioli Annamaria
Nocera Valeria
Perelli Regini Marina Monica
Perretta Maria
Radaelli Marco
Terreni Carla
Vidoletti Patrizia

Contrari : 2

Agogliati Barbara
Busnari Stefania

Astenuti : 0

Non Espresso : 0

Assenti : 9

Barbera Francesco
Bargiggia Christian
Cartia Marilena
Ercoli Marco Andrea
Imprenti Fiorella
La Gamba Antonio
Paolini Marco
Pilotto Eleonora
Valente Umberto